

IL PUNTO DEL GIURISTA

Dalla Suprema Corte chiarimenti dopo anni di silenzio

Reato di scarico abusivo E se manca la volontarietà?

La Cassazione, con la sentenza 19 marzo 2021, n. 18385 è intervenuta su un caso relativo a uno sversamento dal condotto fognario di un'azienda, risoltosi, in primo grado, con la condanna del legale rappresentante. La pronuncia ha offerto l'occasione per fare luce su un tema poco affrontato nell'ultimo periodo e, per questo motivo, spesso fonte di confusione tra gli operatori del settore

di **Cesare Parodi**, procura della Repubblica di Torino e **Mario Gebbia**, Gebbia Bortolotto Penalisti associati

Il caso oggetto del giudizio

A causa della rottura di una tubazione, si è venuto a verificare uno sversamento dal condotto fognario di un'azienda, che ha prodotto un ristagno maleodorante sul terreno. Il legale rappresentante è stato condannato, in primo grado, per il reato di scarico idrico abusivo di cui agli artt. 103, 104, 137, D.Lgs. 152/2006.

La Corte di Cassazione, sez. III, investita del ricorso, lo ha accolto e ha annullato la sentenza di condanna con la sentenza 19 marzo 2021, n. 18385.

La decisione in esame

La pronuncia in esame esprime la seguente massima: «In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 D.lgs. n. 152/2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretender-

si in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione».

Dalla motivazione si colgono i seguenti fondamentali passaggi: «Va ribadito il principio per cui (cfr. Sez. 3 n. 5239 del 15/12/2016, dep. 2017, Buja, Rv. 268989 – 01) in materia di tutela delle acque dall'inquinamento non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 D.lgs. 152/2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione (in motivazione la Corte ha precisato che una diversa soluzione interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva). Ciò in quanto ai sensi dell'art. 74 lett. f) d.lgs. 152/2006 per scarico si intende qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipen-



1 G. Amendola, *La tutela penale dell'inquinamento idrico*, dove, nella parte relativa alla nozione di scarico, veniva indicato il requisito della «volontarietà dello scarico».

dente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione ...».

Conseguenze di ordine pratico

La Corte di Cassazione ha affrontato con chiarezza inedita, dopo alcuni anni di silenzio sul punto, il problema della qualificazione giuridica degli sversamenti non volontari di reflui liquidi.

A parte un isolato caso¹, non risulta che altri autori abbiano esaminato il tema con altrettanta nettezza; di conseguenza, il punto ha finito per divenire oggetto di numerose decisioni sbagliate, soprattutto di merito (poi venute meno, alla luce del fatto che, con l'introduzione della prescrizione ambientale ad opera della legge n. 68/2015, è stato possibile estinguere i reati di scarico abusivo non riguardanti sostanze pericolose con lo speciale meccanismo estintivo previsto dagli artt. 318-bis e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006).

L'origine della confusione è da cercarsi nella natura contravvenzionale del reato in questione e, quindi, nell'automatica considerazione della «sufficienza della colpa» ai fini della contestazione del reato. Siccome la

colpa, come è noto, è un canale di imputazione soggettiva del reato incompatibile con l'intenzionalità in ogni sua manifestazione, di conseguenza il requisito della volontarietà dello scarico è stato ritenuto non congruo rispetto alla natura contravvenzionale del reato di scarico abusivo. Una confusione che avrebbe dovuto e potuto essere evitata in base a due semplici osservazioni:

- il fatto che un illecito abbia natura contravvenzionale non esclude che lo stesso possa avere natura dolosa o, comunque, possa presentare una matrice «volontaristica» (si pensi, ad esempio, al reato di discarica abusiva);
- i requisiti della colpa, nel reato di scarico abusivo, devono essere riferiti all'assenza di autorizzazione (negligenza nel non richiederla; imperizia nel ritenerla non necessaria eccetera), ma non al «fatto materiale» dello scarico che deve essere, come giustamente è stato detto (vedere la **nota 1**) con un'espressione difficile da sostituire, «volontario».

Il che significa che la condotta attiva od omissiva che determina il contatto tra il

AMBIENTE&RISORSE

refluo e il corpo ricettore (corpo idrico superficiale; rete fognaria; suolo e sottosuolo) deve essere quantomeno consapevole. Nella motivazione della sentenza si colgono due elementi che potrebbero apparire in contraddizione. Si dice, infatti, che, il reato di scarico abusivo è escluso allorché lo sversamento, non sia «ragionevolmente prevedibile», ancorché «provocato da negligenza».

La parziale contraddizione, che è lessicale (nel senso di lessico giuridico, ovviamente), si coglie nel fatto che l'assenza di prevedibilità (in concreto, aggiungiamo) esclude la colpa, il che impedisce la valutazione sull'inosservanza della regola cautelare, in questo caso specifica, ossia la negligenza.

Se lo sversamento non è prevedibile, non può neanche essere contestata la negligenza nel non avervi posto rimedio (ciò che non può essere previsto, non può essere prevenuto).

Il caso in esame riguarda la rottura di una tubazione e va detto che molti casi di sospetto scarico abusivo riguardano la rottura di tubazioni, di pluviali, di serbatoi eccetera, che determinano una fuoriuscita di liquido che poi recapita in uno dei ricettori considerati dalle norme sullo scarico. Quindi, se la rottura in questione è imprevedibile, viene meno la possibilità di muovere un rimprovero colposo e, quindi, anche la possibilità di contestare lo scarico abusivo, indipendentemente da ogni altra considerazione sulla impossibilità di chiedere un'autorizzazione. Se la rottura, invece, è prevedibile, perché, ad esempio, la tubazione è fortemente ammalorata o perché all'agente sono state comunicate relazioni tecniche che indicavano lo stato di cattiva conservazione/manutenzione della tubazione, può trovare spazio una valutazione in termini di imprudenza o imperizia nella conduzione dell'impianto, della rete idrica, di quella tubazione specifica. Anche in questo caso, tuttavia, non può esservi luogo a contestazione del reato di scarico abusi-

vo, proprio perché difetta il requisito della volontarietà riferito al fatto materiale dello scarico, inteso come confluenza del reflu in un corpo ricettore.

Ragionevolmente non può che essere questo l'assetto interpretativo che emana dalla sentenza in commento.

Del resto, il riferimento, contenuto nella sentenza, all'impossibilità di «pretendere che il soggetto agente richieda l'autorizzazione» è un indicatore che fa riferimento a un concetto di inesigibilità, che si esplica anzitutto e soprattutto sotto il profilo temporale (la tubazione si è rotta e il reflu è uscito; non c'è stato e non c'è tempo per chiedere nessuna autorizzazione).

Tuttavia, l'elemento evidenziato dalla Corte di Cassazione si sposa perfettamente con il requisito della volontarietà dello scarico nel senso qui proposto per il semplice fatto che non si può pensare che un soggetto chieda un'autorizzazione per un evento che non rientra nella sua sfera di volizione.

Il soggetto agente non vuole che il tubo si rompa, che il serbatoio sia bucato eccetera e, quindi, non chiede e non deve chiedere nessuna autorizzazione che disciplini questo evento e le sue conseguenze. Tanto è vero che, in tutte queste situazioni, il rimedio - e quindi la regolarizzazione - non è mai la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione, bensì la riparazione o la sostituzione del manufatto la cui rottura o malfunzionamento ha determinato lo sversamento.

Ovviamente, nei casi considerati, e ricorrendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, potranno essere contestati altri reati, quali, ad esempio, il getto pericoloso di cose (art. 674 codice penale), eventuali reati di inosservanza di prescrizioni autorizzative, fino ai delitti ambientali di danno previsti dal codice penale, qualora la negligenza abbia determinato uno degli eventi presi in considerazione da queste disposizioni, ovvero le prescritte sanzioni amministrative.